

Comunicazione per l'esenzione IMIS ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 bis della L.P. 14/2014 per l'anno 2020

Esenzione IMIS prevista dall'art. 14 bis della L.P. 14/2014, applicabile ai “fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. L'esenzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta presso l'Ufficio Tributi Comunale **entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2020** una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con indicazione dei fabbricati, l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da quella lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4.”